



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°08 TFT 02 del 10 luglio 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 10 luglio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 27/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sciabica Pasquale (Presidente Società A.S.D. Favara Accademy);  
società A.S.D. Favara Accademy.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Giovanissimi Regionale.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12438/993 del 28.05.18, il sig. Sciabica Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Favara Accademy, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dal punto 2.1 del C.U. n. 1 del S.G.S. e dal C.U. 84 della L.N.D. del 12/08/2016 lett. b) e c), per non avere adempiuto all'obbligo del tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra; la società A.S.D. Favara Accademy ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sciabica Pasquale;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Favara Accademy.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare disputate dalla A.S.D. Favara Accademy nella stagione sportiva 2016-2017, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, non è stato indicato il nominativo di un allenatore regolarmente tesserato e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Sciabica Pasquale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Sciabica Pasquale;

Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Favara Accademy.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 28/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Amico Vincenzo (Presidente Società A.S.D. Olimpica all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Olimpica.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12384/817 del 25/05/18:

Il sig. Amico Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Olimpica, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Genova Antonio, iscritto nelle distinte gara quale calciatore, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato quale tecnico per la stessa società;

la società A.S.D. Olimpica, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Genova Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Amico Vincenzo, Presidente della società A.S.D. Olimpica all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Olimpica.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Olimpica, è stato utilizzato quale allenatore il sig. Genova Antonino, soggetto tesserato quale calciatore e privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Amico Vincenzo ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, e derivandone altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini dell'erogazione della sanzione pecuniaria, la cessata attività della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Sig. Amico Vincenzo (Presidente Società A.S.D. Olimpica all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Olimpica.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 29/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scarpinato Antonio (Presidente Società ASD Real Unione all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Real Unione.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12506/828 del 29/05/18:

Il sig. Scarpinato Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Unione, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1, 3 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito ai sigg. Miceli Giuseppe e Parisi Rito Giuseppe di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnici della prima squadra della medesima società a partire dalla gara del 25.9.16 a quella del 12.3.17, senza che i predetti fossero allenatori della società di appartenenza in quanto il tesseramento non veniva perfezionato presso il Settore Tecnico, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

la società A.S.D. Real Unione per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Scarpinato Antonio e dai Sigg. Miceli Giuseppe e Parisi Rito Giuseppe

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sette di inibizione a carico del sig. Scarpinato Antonio, Presidente della società A.S.D. Real Unione all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Real Unione.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Real Unione dal 25.9.16 al 12.3.17, sono stati indicati quale allenatori i sigg. Miceli Giuseppe e Parisi Rito Giuseppe, soggetti privi della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la mancata presentazione alla convocazione della Procura Federale del Presidente sig. Scarpinato Antonio.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Scarpinato Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari nonché per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sig. Scarpinato Antonio (Presidente Società A.S.D. Real Unione all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Real Unione.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 30/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spedale Pasquale Davide (Presidente Società A.S.S. Real Suttano all'epoca dei fatti); società A.S.S. Real Suttano.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12517/851 del 29/05/18:

Il sig. Spedale Pasquale Davide, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.S. Real Suttano, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Valenza Alessandro di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico/preparatore atletico della prima squadra della medesima società a partire dalla gara del 29.10.16 a quella del 23.4.17, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico in quanto il tesseramento veniva perfezionato solo nel mese di giugno 2017;

la società A.S.S. Real Suttano per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Spedale Pasquale Davide e dal Sig. Valenza Alessandro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Spedale Pasquale Davide, Presidente della società A.S.S. Real Suttano all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.S. Real Suttano.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.S. Real Suttano dal 25.10.16 al 23.4.17, è stato indicato quale allenatore il sig. Valenza Alessandro, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.S. Spedale Pasquale Davide omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Sig. Spedale Pasquale Davide (Presidente Società A.S.S. Real Suttano all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.S. Real Suttano.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 31/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Seggio Luigi (Presidente Società A.S.D. Sanconitana all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Sanconitana.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Calcio a 5 e Allievi Calcio a 5.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12535/679 del 29/05/18:



Il sig. Seggio Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sanconitana, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 2016/2017 della L.N.D., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Avola Luigi di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico della squadra di Calcio a 5 e di Allievi Calcio a 5 della medesima società, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;

la società A.S.D. Sanconitana per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Seggio Luigi e dal Sig. Avola Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolorpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Seggio Luigi, Presidente della società A.S.D. Sanconitana all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Sanconitana.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Calcio a 5 e Allievi Calcio a 5 stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Sanconitana, è stato indicato quale allenatore il sig. Avola Luigi, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sanconitana Sig. Seggio Luigi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Sig. Seggio Luigi (Presidente Società A.S.D. Sanconitana all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Sanconitana.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 10 luglio 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI